

**Consiglio Regionale
della Puglia**

IV Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

1.

DISEGNO DI LEGGE

"APPOSIZIONE DI TERMINI ALLA L.R. 11/12/1984, n. 52"

RELATORE: MARIO DE CRISTOFARO

Consiglio Regionale della Puglia

IV Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

2

Signor Presidente,

Colleghi Consiglieri,

la legge regionale n. 52 dell'84, all'art. 19 prevedeva come norma transitoria l'adeguamento delle Agenzie di Viaggi e Turismo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, alle disposizioni contenute negli artt. 5 e 6 concernenti il deposito cauzionale e la garanzia assicurativa.

Il mancato adeguamento e l'inosservanza dei termini comportavano la decadenza della licenza già posseduta per le agenzie di viaggi già classificate di categoria B e C mentre per quelle di categoria A la norma non prevedeva alcuna sanzione.

La mancata citazione di una sanzione per le agenzie di categorie ex A, le difficoltà applicative per le Agenzie ex B e C per quanto atteneva alla polizza fideiussoria e alla garanzia assicurativa, nonché la difficoltà per alcune imprese di reperire un direttore tecnico di categoria A e quindi la necessità di attendere l'espletamento dell'esame regionale di idoneità completato successivamente al termine di sei mesi previsto dalla legge, hanno generato un contenzioso davanti al Giudice Amministrativo e agli Uffici Regionali per alcune Agenzie di Viaggi e Turismo, che comunque continuano ad operare nel territorio anche in presenza della sospensione del giudice dei provvedimenti sanzionatori adottati nei loro confronti.

Il disegno di legge che oggi viene sottoposto alla Vostra attenzione fissando un termine perentorio di adeguamento alla Legge Regio-

./.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

IV Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

3

- 2 -

nale n. 52 alle Agenzie di viaggi e turismo già classificate di cat. A, B e C ai sensi della abrogata normativa statale è rivolta a risolvere una situazione di fatto, al fine di assicurare all'utenza anche per tali agenzie le garanzie di ordine finanziario, professionale e tecnico previste.

La IV[^] Commissione Consiliare nella seduta del 4 novembre 1993 ha espresso parere favorevole all'unanimità.

(Mario De Cristofaro)





IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 91 Del 4/11/93

1. La IV^a Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 4/11/93 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio Regionale, rispettivamente in data 30/7/93
d.d.l. "Apposizione di termini alla L.R. 11/12/1984, n. 52" (atto n. 153/A)

2. Dopo ampia discussione, la IV^a Commissione decide di esprimere parere favorevole all'unanimità.
sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.
3. la IV^a Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

////////////////////////////////////

PREMESSO CHE IL PRESIDENTE NON PARTECIPA AL VOTO

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

FAVOREVOLI: Potì, Macrì, Copertino e Introna.

CONTRARI: =====

DI ASTENSIONE: =====

Assenti al momento del voto: Colangelo.

5. La IV^a Commissione ha designato quale relatore il Commissario: Mario De Cristofaro.

IL PRESIDENTE
(Mario De Cristofaro)

ARTICOLO UNICO

Le Agenzie di Viaggi e turismo - già classificate di Cat. A, B e C, ai sensi della abrogata normativa statale che non hanno ancora conseguito l'autorizzazione regionale di cui all'art. 4 della L.R. 11.12.1984 n. 52 - devono adeguarsi, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni di cui all'art. 5,6 e 7 della L.R. n. 52/84, pena la decadenza della licenza in possesso.